

LOTTO UNICO – COMUNE DI GENOVA
POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI

stipulata tra

COMUNE DI GENOVA
PALAZZO TURSI - VIA GARIBALDI, 9 - 16124
GENOVA (GE)
C.F/P.IVA: 00856930102

e

L' Impresa Assicuratrice:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24 del 31/12/2017

Scadenza: ore 24 del 31/12/2019

Scadenza anniversaria: ore 24 del 31/12/2018

DEFINIZIONI.....	3
SCHEDA DI COPERTURA	6
A. PARTITE ASSICURATE	6
B. LIMITE DI INDENNIZZO.....	6
C. FRANCHIGIA PER SINISTRO	6
D. SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI	6
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE.....	9
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	10
art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 2 Durata del contratto	10
art. 3 Pagamento del premio	10
art. 4 Altre assicurazioni.....	11
art. 5 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto	11
art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente.....	11
art. 7 Revisione del prezzo.....	11
art. 8 Modifiche dell'assicurazione	11
art. 9 Obblighi del Contraente in caso di sinistro	12
art. 10 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio.....	12
art. 11 Coassicurazione e delega	12
art. 12 Recesso in caso di sinistro	12
art. 13 Oneri fiscali	12
art. 14 Interpretazione del contratto.....	12
art. 15 Foro competente.....	13
art. 16 Broker incaricato.....	13
art. 17 Rinvio alle norme di legge.....	13
art. 18 Mediazione.....	13
art. 19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari	14
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO.....	15
art. 1 Oggetto dell'assicurazione.....	15
art. 2 Eventi esclusi.....	15
art. 3 Ispezione delle cose assicurate	15
art. 4 Esagerazione dolosa del danno	15
art. 5 Procedura per la valutazione del danno	16
art. 6 Mandato dei Periti.....	16
art. 7 Determinazione del danno (Valore a nuovo)	16
art. 8 Assicurazione parziale.....	17
art. 9 Limite massimo dell'indennizzo	17
art. 10 Pagamento dell'indennizzo	17
art. 11 Cose assicurabili a condizioni speciali	17
GARANZIE COMPLEMENTARI	19
art. 1 Parificazione danni da incendio	19
art. 2 Fenomeno elettrico	19
art. 3 Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi	19
art. 4 Indennità aggiuntiva a percentuale.....	19
art. 5 Ricorso Terzi.....	19
art. 6 Rischio Locativo	20
art. 7 Onorari dei periti.....	20
art. 8 Onorari architetti, ingegneri, consulenti.....	20
art. 9 Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.).....	20
art. 10 Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali.....	20
art. 11 Differenziale storico-artistico.....	20
art. 12 Merci in refrigerazione.....	21
art. 13 Colpa grave	21

art. 14	Rovina ascensori e montacarichi.....	21
art. 15	Spese di demolizione e sgombero	21
art. 16	Implosione.....	21
art. 17	Autocombustione	21
art. 18	Cose assicurabili a condizioni speciali	21
EVENTI SPECIALI.....		23
art. 1	Urto veicoli.....	23
art. 2	Fumo.....	23
art. 3	Eventi socio-politici	23
art. 4	Eventi atmosferici	23
art. 5	Acqua condotta e liquidi in genere	24
art. 6	Ricerca guasti.....	24
art. 7	Acqua piovana	24
art. 8	Rigurgiti acque di scarico.....	24
art. 9	Gelo.....	25
art. 10	Dispersione liquidi	25
art. 11	Danni consequenziali	25
art. 12	Colaggio Attrezzature antincendio	25
art. 13	Sovraccarico neve	25
EVENTI CATASTROFALI.....		26
art. 1	Terremoto	26
art. 2	Grandine	26
art. 2	Cedimento – smottamento del terreno.....	26
art. 2	Inondazioni, alluvioni, allagamenti.....	26
CONDIZIONI PARTICOLARI		27
art. 1	Deroga alla proporzionale	27
art. 2	Rinuncia alla rivalsa	27
art. 3	Anticipo indennizzi.....	27
art. 4	Indennizzo separato per ciascuna partita.....	27
art. 5	Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo	27
art. 6	Contiguità e vicinanze pericolose.....	28
art. 7	Presenza di autoveicoli	28
art. 8	Operazioni peritali	28
art. 9	Macchinari in riparazione	28
art. 10	Dislocazione Patrimonio Mobiliare	28
art. 11	Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 12	Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria.....	29
art. 13	Alienazione o diminuzione dei valori assicurati	29
art. 14	Proseguo lavorazioni in assenza di perizia	29
art. 15	Universalità	29
art. 16	Veicoli di Terzi custoditi in Piazzale Camionale	30
art. 17	Veicoli di Terzi custoditi nella Depositeria Civica	30

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: - l'Ente Contraente; - tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; - le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto;
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro.
Risarcimento / Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Scoperto	La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
Massimale	La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa
Annualità assicurativa	Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della Contraente o delle ubicazioni assicurate

Danni Diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente dall'evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni conseguenziali	I danni alle cose assicurate non provocati direttamente all'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Implosione	Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione
Inondazioni e/o alluvioni e/o esondazioni	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
Allagamenti	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni
Fabbricato	L'intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, gronde e pluviali, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario-attrezzature, arredamento. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, l'assicurazione si intende riferita a tale porzione ed alle parti comuni del fabbricato ad essa pertinenti
Macchinario – Attrezzature	Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. impianti/attrezzature/strumenti in genere non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni
Arredamento	Mobili e arredamento, quadri, tappeti, sculture, arazzi e oggetti d'arte in genere cancelleria, stampati, macchine per ufficio in genere, indumenti. Si intendono esclusi tutti i beni artistici assicurati con apposita separata polizza
Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali
Esplosivi	Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione: b) per azione meccanica o termica esplodono: e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Infiammabili	Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili: liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi C; sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili

sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977

Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
-------------------------	--

Tetto, copertura e solai	Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
---------------------------------	--

Muro pieno	È il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppio parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti dei fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
-------------------	---

Contenitore antincendio	Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo. Deve avere una struttura compatta, indeformabile: i perimetri dei battenti e le testate dei cassettei devono presentare un incastro rompi-fiamma: nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a se stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.
--------------------------------	---

Enti all'aperto	Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all'aperto, per loro naturale destinazione
------------------------	---

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	Comune di Genova
Domicilio	via Garibaldi, 4 – 16124 Genova
Codice Fiscale / Partita Iva	00856930102
Massimo risarcimento	€ 45.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Limite deroga Proporzionale	15% <i>ref. Condizioni Particolari, Art. 1</i>

A. PARTITE ASSICURATE

Partita	Descrizione	Valori
1	Patrimonio Immobiliare <i>di cui: 1 a) Fabbricati Storici vincolati</i>	€ 2.242.799.300,00 <i>di cui: 1 a) € 975.099.400,00</i>
2	Patrimonio Mobiliare	€ 62.591.828,98
3	Rischio locativo	€ 83.000.000,00
4	Ricorso Terzi	€ 30.000.000,00
5	Spese demolizione e sgombero	€ 2.500.000,00
6	Terrorismo	€ 10.000.000,00
7	Veicoli di terzi custoditi in Piazzale Camionale	€ 1.000.000,00 (a P.R.A.)
8	Veicoli di terzi custoditi nella Depositeria Civica	€ 1.000.000,00 (a P.R.A.)

N.B. 1) La somma assicurata alla partita 1 è al netto dell'I.V.A.

N.B. 2) La somma assicurata alla partita 1 è con la formula "dichiarazione di valore".

B. LIMITE DI INDENNIZZO

La Società non indennizzerà in nessun caso una somma superiore ad € 45.000.000,00 per sinistro e per anno.

C. FRANCHIGIA PER SINISTRO

La garanzia verrà prestata, per ogni sinistro, con una franchigia di € 10.000,00, salvo quanto diversamente indicato.

D. SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Fermo quanto sopra, resta inteso che, limitatamente alle garanzie qui di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e/o per ogni annualità assicurativa, somme superiori ai seguenti importi.

	Limiti di indennizzo	Franchigia fissa per sinistro
Fenomeno Elettrico	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00

Onorari dei periti	5% dell'indennizzo con un massimo di € 100.000,00	
Onorari architetti, ingegneri, consulenti	5% dell'indennizzo con un massimo di €. 100.000,00	
Cristalli	€ 25.000,00 per lastra ed € 80.000,00 per anno assicurativo	€ 500,00
Terrorismo	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Eventi Socio-politici	€ 45.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite del 50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Eventi atmosferici	€ 9.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite del 50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione e di € 50.000,00 per ciascun impianto ed ente all'aperto	Scoperto 10% con il minimo di € 50.000,00
Terremoto	€ 9.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 15% con il minimo di € 50.000,00
Acqua condotta e liquidi in genere	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Ricerca guasti	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Rigurgiti acque di scarico	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Gelo	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Cedimenti – smottamenti del terreno	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
Acqua piovana	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Macchinari in riparazione	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Dislocazione Patrimonio mobiliare	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Dispersione Liquidi	€ 500.000,00 non presenti su polizza in corso	€ 1.500,00
Colaggio attrezzature antincendio	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Sovraccarico neve	€ 5.000.000,00 per sinistro	€ 1.500,00
Differenziale Storico-artistico	€ 20.000.000,00 per sinistro	

Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 50.000,00 per singolo oggetto	€ 1.500,00
Grandine	€ 250.000,00	€ 1.500,00 per singola ubicazione
Perdite delle pigioni o mancato godimento dei locali	€ 100.000,00	
Danni Conseguenziali	€ 250.000,00	
Inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni (*)	€ 7.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 2.000.000,00 per evento

(*) Garanzia inclusa soltanto in caso di offerta valida per l'Opzione 1) PRINCIPALE

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La Contraente è proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio mobiliare".

Sono compresi altresì i beni di proprietà dei dipendenti trovatisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tecnostutture e quanto di simile.

Gli enti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati anche all'aperto e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni ed organizzazioni proprie e/o di terzi gestite in proprio e/o da terzi.

Per Patrimonio immobiliare s'intendono: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti o opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione o interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento o di condizionamento d'aria. Sono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi. Sono altresì compresi i muri di cinta e di recinzione in genere.

Per Patrimonio mobiliare s'intendono tutte le macchine, apparecchi, impianti (comprese tutte le opere e parti murarie che ne siano naturale complemento). S'intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.

Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Si intendono inoltre garantiti a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevazione, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientrante alla partita "Patrimonio immobiliare".

art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020) alle medesime condizioni economiche e normative, con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2017-31/12/2018) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai

sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

art. 5 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 7 Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio".

art. 8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 9 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;
- c) su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

art. 10 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

art. 11 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

art. 12 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

art. 13 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 14 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 15 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 16 Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 17 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 18 Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

art. 19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate distrutte o danneggiate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) autocombustione;
- d) caduta corpi celesti e satelliti;
- e) implosione;
- f) bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- g) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- h) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- j) i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

art. 2 Eventi esclusi

La Società non è obbligata (anche in deroga all'Art. 1912 C.C.) a indennizzare i danni causati:

- a) da atti di guerra, di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) da dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti, invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- d) da danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
- e) da messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Spese di demolizione e sgombero";
- f) dalle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- g) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) da terremoto, eruzioni vulcaniche, da inondazione, mareggiata e maremoto;
- i) da franamento, cedimento e smottamento del terreno.

art. 3 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

art. 3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti

menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

art. 4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata: oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi, il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con dispensa dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

art. 5 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi a suo carico;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "Determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "Procedura per la valutazione del danno" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

art. 6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di ricostruzione:
 - (i) per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - (ii) per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
 - (iii) per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - (iv) per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nella "Scheda di Copertura"
- b) in caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle

stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art. 1908 C.C..
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto alla condizione "Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali".
- g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro. Relativamente alle sole attività produttive si stimerà anche il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purché dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato nella "Scheda di Copertura". Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i) é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

art. 7 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde dal danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 C.C.).

art. 8 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

art. 9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 2, comma c – Eventi esclusi.

art. 10 Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede dischi, nastri, fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

- d) modelli, stampi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico ed affettivo

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) e d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso, e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

art. 1 Parificazione danni da incendio

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o i danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

art. 2 Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (compresi elaboratori elettronici), apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 3 Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

art. 4 Indennità aggiuntiva a percentuale

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro, l'indennizzo calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato di un 10% a titolo di risarcimento per l'interruzione o intralcio dell'attività, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro stabilito in polizza.

art. 5 Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito alla relativa Partita della presente Polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o di terzi e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- c) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- d) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

art. 6 Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal Contraente, ferma l'applicazione della regola proporzionale alle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza

art. 7 Onorari dei periti

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini della presente polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 8 Onorari architetti, ingegneri, consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionale, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 9 Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.)

La Società risponde dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli, facenti parte di vetrine, porte finestre, tavoli etc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto all'articolo "Esclusioni".

Non sono compresi i danni avvenuti in occasione di rimozioni o lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 10 Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e per i locali occupati dal Contraente-Proprietario fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta al Contraente per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

art. 11 Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.8 della Sezione "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" della presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda di copertura.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

art. 12 Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

- c) qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
- d) accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 12 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 12 ore.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti.

art. 13 Colpa grave

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da eventi assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

art. 14 Rovina ascensori e montacarichi

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai fabbricali da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

art. 15 Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore somma assicurata alla Partita 5 della Scheda di Copertura, sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

art. 16 Implosione

Premesso che per implosione s'intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati.

Sono esclusi i danni derivanti da usura, corrosione o difetti di materiale.

art. 17 Autocombustione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

art. 18 Cose assicurabili a condizioni speciali

Resta convenuto che le "Cose assicurabili a condizioni speciali" descritte all'art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d'arte, collezioni e raccolte con l'avviso che la perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita raccolta o collezione.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 1 Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dell'area della sede comunale purché non appartenenti al Contraente né a persona al suo servizio.

art. 2 Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

art. 3 Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

- a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- b) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Restando inteso che per terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto di o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa, si conviene tra le Parti che la Società ha facoltà di recedere da questa garanzia in qualsiasi momento con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione da parte della Contraente della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento.

In caso di recesso da questa garanzia, la Società rimborserà al Contraente la rata di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 4 Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, alberi d'alto fusto, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da:
 - (i) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - (ii) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - (iii) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;

- (iv) gelo e sovraccarico da neve;
 - (v) cedimenti, franamenti del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici di cui sopra.
- b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
 - c) dei danni subiti da:
 - (i) gru;
 - (ii) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - (iii) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - (iv) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - (v) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - (vi) lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 5 Acqua condotta e liquidi in genere

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento e simili al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione. La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 6 Ricerca guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto accidentale degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nel quale il guasto accidentale si è verificato, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 7 Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 8 Rigurgiti acque di scarico

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento;

- a) i danni derivanti da gelo;
- b) i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati: i danni arrecati da umidità o stillicidio;

- c) i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inonda/ioni o mareggiate: le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 9 Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 10 Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b) causati da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 11 Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

art. 12 Colaggio Attrezzature antincendio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
- b) crollo, cedimento e caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- c) dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
- d) dei danni derivanti da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 13 Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto della presente estensione di garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle parti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 1 Terremoto

La Società, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli da incendio esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 2 Grandine

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- a) serramenti, vetrate e lucernai in genere;
- b) lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

art. 3 Cedimento – smottamento del terreno

La Società, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di fenomeni quali smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno, caduta massi e mareggiate, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto, nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopra citato evento sia stato determinato da "terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previste per la garanzia "terremoto". Inoltre La Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 4 Inondazioni, alluvioni, esondazioni ed allagamenti (Garanzia inclusa soltanto in caso di offerta valida per l'Opzione 1) PRINCIPALE)

La Società, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, risponde dei danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni e danni da acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall'acqua, anche se tali eventi siano causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamenti od esondazione sulle cose assicurate;
- c) a cose mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 1 Deroga alla proporzionale

Relativamente alle partite 2 e 3, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al valore riportato nella scheda di copertura (15%).

Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

art. 2 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - ai diritti di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, i fornitori ed i clienti, nonché di Società controllate o partecipate e di Enti che siano emanazione del Contraente, purché il Contraente stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

art. 3 Anticipo indennizzi

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 5.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il Contraente potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

art. 4 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo delle Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio – Pagamento dell'indennizzo – a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

art. 5 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove-uguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - (i) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa non esistesse;
 - (ii) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto che precede, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- b) Agli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - (i) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- (ii) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - (iii) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
- c) In caso di coesistenza di più assicurati, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
 - d) Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purché da ciò non derivi aggravio per la Società e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia o di quell' ulteriore lasso di tempo convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

art. 6 Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazioni, il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 m. dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

art. 7 Presenza di autoveicoli

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà del Contraente e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

art. 8 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

art. 9 Macchinari in riparazione

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita "Patrimonio Mobiliare" ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi simili. Tale estensione:

- a) non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;
- b) non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 10 Dislocazione Patrimonio Mobiliare

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla partita possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati sino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi, fiere, mostre in Italia ed all'Estero.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 11 Determinazione e Regolazione del premio – Assicurazione con dichiarazione di valore

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate alla Partita 1) con la presente polizza sono corrispondenti alla valutazione effettuata da società di stima, con criteri indicati all' Art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alla partita sopraindicata - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1 delle Condizioni particolari, salvo quanto previsto al comma b) del punto 3) che segue per le eccedenze di valore superanti il 30%.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, II) comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto Art. 6.

3. Le Parti si impegnano ad accettare le valutazioni risultanti dagli elaborati peritali ed a tradurli in "valori assicurati" come segue:

a) le valutazioni relative a fabbricati e/o macchinari già esistenti avranno automaticamente effetto retroattivo a partire dalla scadenza annuale immediatamente precedente, se i valori da esse risultanti saranno variati rispetto ai valori assicurati per ciascuna delle partite sopramenzionate;

b) le valutazioni relative a nuovi fabbricati e/o immissione di nuovi macchinari limitatamente alla parte che, al netto delle eventuali dismissioni, ecceda il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, avranno invece effetto dal momento in cui verrà data comunicazione dal Contraente. Per la parte di valori non eccedente il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, il Contraente non è obbligato a darne comunicazione alla Società ed i valori stessi resteranno coperti dall'assicurazione con effetto retroattivo come per la valutazione di cui al precedente comma a);

4. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di una apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente.

5. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 4) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 3)-a) e 3)-b), circa i quali il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30% di cui al punto 3)-b) che precede, per la quale, in assenza di copertura, non sarà dovuto premio di regolazione per il periodo trascorso.

La stessa procedura verrà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

6. Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

art. 12 Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria

A parziale deroga di quanto indicato nelle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, e si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

art. 13 Alienazione o diminuzione dei valori assicurati

In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dalle condizioni di polizza sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non consumata escluse le imposte.

art. 14 Prosieguo lavorazioni in assenza di perizia

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

art. 15 Universalità

Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato purché dei beni in leasing, se assicurati con polizza a contraenza del locatore finanziario, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell'ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

art. 16 Veicoli di Terzi custoditi in Piazzale Camionale

Si precisa che i veicoli di cui alla partita 7) vengono attualmente custoditi da parte del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova nell'area sita in Piazzale Camionale Genova Sampierdarena, opportunamente recintata e munita di cancello tenuto chiuso, nonché di sistema di video-sorveglianza, costantemente presidiata da personale di detto Corpo, tranne che nell'intervallo di tempo intercorrente tra le h. 2,00 e le h. 6.30 del mattino, periodo di tempo durante il quale il sistema di video-sorveglianza riporterà le immagini in un'apposita sala di controllo della Polizia Municipale, continuativamente presidiata. La presente garanzia opererà in secondo rischio, sia per differenza di limiti che di condizioni, rispetto ad eventuali polizze A.R.D. dei veicoli in custodia, sempreché queste ultime siano valide ed operanti, mentre opererà direttamente in ipotesi di inesistenza od in operatività di dette polizze così come nel caso di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C., da parte delle compagnie assicuratrici dei veicoli. Si precisa che la garanzia opererà anche per eventuali nuove ubicazioni a tal scopo destinate.

art. 17 Veicoli di Terzi custoditi nella Depositeria Civica

Si precisa che i veicoli di cui alla partita 8) sono veicoli rimossi attualmente custoditi nella Depositeria Civica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova di Via Mogge 5, Località San Desiderio (Genova), opportunamente recintata e munita di cancello tenuto chiuso, sorvegliata da personale di detto Corpo 24 ore su 24. La presente garanzia opererà in secondo rischio, sia per differenza di limiti che di condizioni, rispetto ad eventuali polizze A.R.D. dei veicoli in custodia sempreché queste ultime siano valide ed operanti, mentre opererà direttamente in ipotesi di inesistenza od in operatività di dette polizze così come nel caso di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C., da parte delle compagnie assicuratrici dei veicoli. Si precisa che la garanzia opererà anche per eventuali nuove ubicazioni a tal scopo destinate

Il Contraente

La Società

.....

.....